



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT

Codice Scuola VEIC84200T

VENEZIA

Com. N. 25 /SECONDARIA

Venezia, 19.12.2012

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e Circolare Ministeriale 4 marzo 2011 n.20.

Nel sito della scuola www.icsangirolamo.it, alla voce di Menù <Disciplina e Validazione Anno Scolastico>, è a disposizione la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011 n. 20 avente ad oggetto "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado"

Se ne sintetizzano i punti essenziali:

1. Si ricorda che l'art. 2, comma 10 del D.P.R. 122/2009 "Regolamento Valutazione" prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
2. Si fa presente la necessità per le istituzioni scolastiche di definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno.
3. Si precisa che per "orario annuale personalizzato" deve essere inteso quanto stabilito per la scuola secondaria di primo grado dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall'art. 5): *"L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie"*.
4. Si ricorda che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.**
5. La Circolare elenca quindi una serie di criteri di deroga, non esaustiva, ma tale da riportare la deroga a fatti eccezionali nell'ambito del quale il singolo Consiglio di Classe può operare con **ridotti margini di discrezionalità**.

Si riportano i criteri previsti dalla CM 20/2011:

- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.

- 516/1988 che recepisce
- l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
6. Si definisce la necessità che l'istituzione scolastica comunichi all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno e di pubblicare all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Vista la previsione di cui al precedente punto (3) L'orario complessivo annuale da valutare è quindi pari ad ore 1023. Assenze superiore ad ore 253 costituiscono motivo di non validazione dell'anno scolastico ai sensi del 1^o comma art. 11 d.Lvo 59/2004.

A puro scopo orientativo si fa presente che ore 253 corrispondono a 51 giorni per i corsi a settimana lunga e 43 giorni per i corsi a settimana corta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto SOLESIN